



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2012, proposto da:
Gelateria Elefantino di Calabro' Matia e Segala Davide S.n.c., rappresentato e
difeso dall'avv. Stefano Mariotto, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen
in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ezio Zanon, Antonella
Cusin, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

per l'annullamento

del decreto di revoca n. 370 del 21/9/2012, emesso dal Dirigente Regionale della
Direzione Industria ed Artigianato della Regione Veneto e notificato con racc. il
27/9/2012 prot. n. 435046 ricevuta in data 4/10/2012, avente ad oggetto la revoca
del contributo di € 51.820,00 concesso alla soc. ricorrente in esito alla
partecipazione al bando per l'ottenimento di aiuti agli investimenti delle PMI
giovanili, allegato A D.G.R. n. 2762 del 22/9/2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stato revocato il contributo già concesso a parte ricorrente.

La motivazione dei provvedimenti impugnati fa riferimento alla circostanza che la rendicontazione ha evidenziato che le spese sostenute, in relazione al contributo concesso, non sono in realtà ammesse alla contribuzione.

Si tratta della procedura di per l'ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili di cui al bando approvato con delibera della Giunta Regionale 2762 del 2009.

La controversia attiene al mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il beneficiario del contributo ed alla rendicontazione finanziaria dell'attività svolta.

Con il provvedimento impugnato parte ricorrente, sul presupposto di essere stata ammessa a beneficiare del contributo, ha tuttavia presentato una rendicontazione da cui risultano spese che non possono essere ammesse a contributo, con ciò violando gli obblighi previsti a carico di coloro che hanno ottenuto la concessione del contributo.

Si tratta di controversia che riguarda l'inadempimento di un obbligo cui è subordinato il diritto a trattenere le somme erogate.

Tale controversia è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano infatti i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.

Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (così Consiglio di Stato VI n° 465 del 2011, TAR Veneto III n° 1426 del 2011).

In relazione a quanto sopra il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La problematica consente comunque di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)